



**PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI
ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Giugno 2017

INDICE

1. <i>PREMESSA</i>	3
2. <i>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</i>	4
3. <i>INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</i>	7
4. <i>PROCEDURE DELIBERATIVE</i>	8
I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)	8
II. Fase deliberativa	10
III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB	11
IV. Delibere quadro	11
V. Ulteriori presidi	11
VI. Flussi informativi interni.....	11

1. PREMESSA

La disciplina delle **Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006 (di seguito "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la normativa in argomento stabilisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Il presente documento disciplina le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca, il Direttore Generale e chi esercita funzioni equivalenti a quella del Direttore Generale;
- **Amministratore Indipendente:** l'Amministratore, individuato con delibera del 31 maggio 2017, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Banca, ai sensi delle Disposizioni quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli Amministratori Indipendenti. Con la delibera del 31 maggio 2017 è stato individuato un Amministratore supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 19 giugno 2017, acquisito il **parere vincolante** da parte dell'Amministratore Indipendente e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'Amministratore Indipendente e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare, l'Area Controllo Rischi ha verificato:

- la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti delle Disposizioni;
- la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Il Responsabile Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione degli strumenti necessari alla definizione e rilevazione delle operazioni con soggetti collegati da parte delle funzioni competenti.

Le presenti procedure sono pubblicate sul sito internet della Banca.

2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sia *ex ante*, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia *ex post*, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

In particolare, nell'individuazione dei soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse nonché alle dichiarazioni fornite dagli stessi esponenti in merito ai soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura *ex ante*);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura *ex post*). La mappatura *ex post* in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale ottica, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di **mappatura *ex ante***, la Segreteria Generale informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di **mappatura *ex post***, la Segreteria Generale informa i soggetti collegati rilevati *ex post*, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro censimento nel perimetro dei soggetti collegati. La Segreteria Generale, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato *ex post*, fa sottoscrivere alla stessa la scheda opportunamente aggiornata.

In ogni caso, una volta effettuato il censimento/ aggiornato il perimetro, la Segreteria Generale informa in tal senso la parte correlata.

Il Servizio Crediti cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce anche **gli affini sino al 2° grado** della parte correlata e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.”*

Al fine di individuare l’ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario **classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati** sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono normativamente in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 2%, in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione¹. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**;
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell’ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;

¹ Le Disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell’operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
 - o per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - o per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile;
 - o per le altre componenti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell’attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione; è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Banca dall’ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
- per le Banche il cui patrimonio di vigilanza è inferiore a € 500 mln, la soglia di € 250.000;
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza è superiore a € 500 mln, il minore tra € 1 mln e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario.** Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Nello specifico sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore **non sia pari o superiore ai 200.000 euro**.

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli Amministratori Indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare.

Per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato l'Amministratore Indipendente effettivo e l'Amministratore Indipendente supplente, munito dei medesimi requisiti del precedente, qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

4. PROCEDURE DELIBERATIVE

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, la funzione coinvolta, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle Disposizioni, identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Le disposizioni attuative descrivono l'iter da adottare da parte di ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), per la gestione delle fasi pre-deliberativa e deliberativa inerenti all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati. La Banca può individuare comunque altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base ad indicatori qualitativi o quantitativi.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **le condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali elementi di valutazione sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **l'importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **la tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **la frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le funzioni incaricate di svolgere le trattative e l'istruttoria, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:

- o nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
- o in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza, inoltra all'Amministratore Indipendente le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalle Disposizioni.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La funzione che provvede all'istruttoria, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), predispone ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente.

Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, dalle competenti strutture tecniche della Federazione locale.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza:**

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.):
 - rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

II. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire **adeguata motivazione** in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione².

Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

Una volta deliberata la pratica, il parere rilasciato dall'Amministratore Indipendente è inserito nell'apposito libro dei pareri, numerato e siglato. In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi in precedenza indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, un flusso informativo, di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

² Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le procedure indicate dal *"Regolamento in materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"*.

IV. Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

V. Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

VI. Flussi informativi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Indipendente ed al Collegio Sindacale, su tutte le operazioni concluse con soggetti collegati (comprese quelle ordinarie ed esigue) e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- una completa informativa delle operazioni deliberate a favore del cd. "personale più rilevante" (identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione) direttamente o indirettamente, trasmessa con cadenza trimestrale all'Amministratore indipendente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'eventuale attuazione delle delibere quadro.

La responsabilità di predisposizione delle informative sopra elencate è attribuita al Responsabile del Servizio Crediti, coadiuvato da ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, economato, partecipazioni, ecc.).

Inoltre, l'Area Controllo Rischi predispone ed invia con cadenza trimestrale ai Crediti, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione una apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti previsti dal Regolamento, comprese le operazioni non eseguite per il superamento dei limiti stessi.

Infine, il Monitoraggio Crediti predispone una relazione con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione relativamente all'andamento di tutte le esposizioni con soggetti collegati e dei clienti da questi garantiti non ricompresi nel perimetro dei soggetti collegati, valutando nello specifico anche situazioni di anomalia.